

- (13) Scopo del presente regolamento è costituire la base per un'impostazione coerente ed efficace dell'azione comunitaria contro le mine nei paesi in via di sviluppo, promuovendo l'elaborazione di una strategia integrata in stretto coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e la comunità internazionale in tutte le fasi dell'azione contro le mine.
- (14) Tale impostazione non dovrebbe precludere interventi comunitari in seguito a emergenze umanitarie, ovunque si verifichino.
- (15) Dette azioni devono inoltre essere in linea con la politica estera dell'Unione europea in senso lato, compresa la politica estera e di sicurezza comune.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (17) Data la minaccia che rappresenta per la vita umana e la dimensione mondiale che ha, il problema delle mine terrestri antipersona richiede procedure decisionali efficaci, flessibili e, ove necessario, rapide per il finanziamento delle azioni della Comunità.
- (18) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la sua durata, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento principale ai sensi del considerando 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾.
- (19) La Comunità dovrebbe garantire la massima trasparenza nell'esecuzione dell'assistenza finanziaria e procederà a controlli rigorosi del modo in cui vengono impiegati i fondi assegnati.
- (20) La tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro le frodi e le altre irregolarità sono parte integrante del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'attuazione delle azioni della Comunità contro le mine terrestri antipersona nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, promuovendo al contempo una strategia sistematica e coerente di sminamento a scopo umanitario, quale risposta alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (in seguito denominata «convenzione di Ottawa»).
2. Le azioni di cui al presente regolamento si svolgono nel territorio di paesi in via di sviluppo o sono direttamente legate a situazioni verificatesi in paesi in via di sviluppo, specie in

quelli più vulnerabili e in quelli che cercano di superare le conseguenze di conflitti.

Le azioni contro le mine devono essere integrate in tutte le strategie specifiche per i paesi in via di sviluppo che subiscono le conseguenze delle mine terrestri antipersona.

Articolo 2

1. L'azione comunitaria ai sensi del presente regolamento è volta a sostenere i paesi che subiscono le conseguenze provocate dalle mine terrestri antipersona ai fini della creazione delle condizioni necessarie per il loro sviluppo economico e sociale:

- favorendo l'elaborazione, il monitoraggio e l'applicazione di una strategia civile di azione contro le mine;
- assistendo i paesi colpiti nell'attuazione della convenzione di Ottawa;
- creando e sostenendo strutture internazionali e risorse locali nei paesi colpiti per attuare con la massima efficacia le azioni contro le mine;
- facendo fronte alle emergenze umanitarie, prevenendo gli incidenti e contribuendo alla riabilitazione delle vittime delle mine;
- incentivando la sperimentazione all'interno del paese e l'introduzione di attrezzature e di tecnologie appropriate per l'azione contro le mine;
- promuovendo nelle fasi iniziali della ricerca il coordinamento con gli utilizzatori finali dell'attrezzatura di sminamento e sostenendo l'impiego di tali tecnologie nei paesi più poveri colpiti dalle mine;
- promuovendo azioni di sminamento compatibili con l'ambiente locale e coerenti con lo sviluppo sostenibile della regione colpita;
- favorendo il coordinamento tra i soggetti internazionali dell'azione contro le mine.

2. Possono essere finanziate a norma del presente regolamento, tra l'altro, tutte le attività connesse all'azione contro le mine terrestri antipersona che concorrono al conseguimento di obiettivi necessari ai fini dello sviluppo economico e sociale, compresi:

- la sensibilizzazione al problema delle mine;
- la formazione di personale specializzato;
- l'individuazione e la demarcazione delle zone sospette;
- la localizzazione e l'identificazione delle mine terrestri antipersona;
- lo sminamento secondo gli standard umanitari e la distruzione delle mine terrestri antipersona disseminate nel terreno e, parallelamente, la distruzione delle scorte di simili mine;
- l'assistenza, la riabilitazione e la reintegrazione socioeconomica delle vittime;
- la gestione dell'informazione, compresi i sistemi di informazione geografica;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.